

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segretario del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza

Annotazione della sentenza della [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013](#)

Articolo di **Tiziana GIUDICE**

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. Il commento. 3. Conclusioni

1. La questione cui la Corte di Appello di Potenza, nel caso di specie, veniva chiamata a statuire riguarda il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'appellante in primo grado veniva ingiunto al pagamento di una determinata somma in favore della società fornitrice di merci.

2. Per comprendere meglio il motivo sulla base del quale la Corte d'Appello di Potenza ha respinto l'opposizione al decreto di ingiunzione, sarà necessario esaminare come il legislatore, a seguito della entrata in vigore della Legge n. 134 del 7.8.2012 recante misure urgenti per la crescita del paese, ha inteso modificare la disciplina dell'appello ed in particolare la sua forma. Il legislatore ha introdotto all' art. [348 bis](#) c.p.c. il

meccanismo del c.d. "filtro in appello", che obbliga il giudice del gravame a dichiarare inammissibile, con ordinanza non reclamabile, l'appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto.

La suddetta previsione normativa si pone in stretto collegamento con la nuova forma richiesta per l'atto di appello, in quanto la prima valutazione del giudice sulla ammissibilità o meno del ricorso si fonderà sulla completezza dell'atto sotto il profilo prima di tutto formale. A tal proposito il novellato art. [342](#) c.p.c. prevede che l'atto di appello, da proporsi con citazione, secondo le prescrizioni dell' art. [163](#) c.p.c., dovrà essere dettagliatamente motivato dovendo contenere a pena di inammissibilità: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure; b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Appare, dunque, evidente che rispetto alla previgente previsione normativa che richiedeva la sola esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione operando un richiamo anche generico agli atti di primo grado, la nuova formulazione pretenda, adesso, l'esplicarsi di una attività più complessa in capo all' appellante, il quale, oltre a valutare gli aspetti processuali e di merito della controversia, dovrà altresì controllare che l'atto sia dettagliatamente motivato così come richiesto dalla norma in questione.

Ispirandosi agli standard di efficienza del codice di procedura civile tedesco, il nostro legislatore, così come confermato da recente giurisprudenza di merito, ha imposto l'obbligo in capo all'appellante di motivare, con ciò intendendo non lo svolgimento di una mera attività assertiva, ma di una attività il più possibile analitica che dovrà consistere nella indicazione puntuale delle ragioni per cui debba modificarsi la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché nel sottoporre ad una attenta analisi critica le argomentazioni sostenute in primo grado fornendo indicazioni sulle possibili conseguenze negative che ne deriverebbero ai fini della decisione. L'appellante dovrà così mettere il giudice del gravame nella condizione di potere percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice, poiché ad oggi non basta più la mera confutazione delle tesi avversarie, ma sarà necessaria la ricerca di elementi chiari al fine di confutare il fondamento logico-giuridico su cui si è fondato il rigetto delle pretese attoree. Nel caso che ci riguarda, il giudice di prime cure aveva rilevato che la contestazione sulla qualità della merce contenuta nell'atto di opposizione era generica, e che non vi era prova che la lettera, peraltro

prodotta, contenente le doglianze specifiche riguardo la qualità della merce fosse stata inviata alla venditrice che dichiarava di averla ricevuta. La Corte d'appello di Potenza ha ritenuto entrambi i motivi suesposti inammissibili poiché relativi a profili di merito che non costituivano materia del contendere in quanto definitivamente provati, persistendo anche in grado d'appello la genericità dell'eccezione di non esatto adempimento del contratto di fornitura.

La giurisprudenza di merito si è più volte pronunciata relativamente alla nuova forma dell'appello anche in materia di lavoro, in particolare la Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 377 del 15 gennaio 2013, ha optato per una interpretazione strettamente formalistica dell' art. [434](#) c.p.c., statuendo che il contenuto dell'atto d'appello avrà tanto più probabilità di superare il vaglio di ammissibilità del giudice del gravame, quanto risulterà completo sotto vari profili: a) il profilo volitivo, ossia l'indicazione espressa sia dei capi che dei sottocapi che compongono il provvedimento che si intende impugnare; b) il profilo argomentativo, ossia l'indicazione di tutte le modifiche che il ricorrente vorrebbe che fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto; c) il profilo di causalità, ossia l'indicazione del rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite

3. La conseguenza cui la previsione normativa di riforma dell'atto di appello potrebbe condurre è quella che il giudice del gravame sarà costretto a giudicare sempre meno nel merito della vicenda, dovendosi piuttosto soffermare sulla presenza necessaria dei requisiti formalistici, correndo così il rischio di non ammettere a priori atti di appello potenzialmente fondati nel merito, ma comunque inammissibili per carenza di forma. In altri termini, secondo quanto sostenuto dalla Corte Appello di Potenza, il nuovo atto di appello dovrà assumere un contenuto il più possibile autosufficiente assimilabile a quello di una sentenza, in modo tale da non dover costringere il giudice di merito ad una defatigante ricerca ed analisi dei verbali e degli atti di causa per poter comprendere la *ratio decidendi* che ha condotto il giudice di prime cure alla pronuncia appellata. Lo scopo ultimo che il legislatore ha inteso perseguire, a seguito di detta riforma, è sicuramente quello di costruire un atto di appello sempre più in linea con i principi costituzionalmente tutelati, quali quello del giusto processo e della sua ragionevole durata, in modo da rendere più efficiente il sistema delle impugnazioni.